

Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

(Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)

Modifica del 5 maggio 1999

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 dicembre 1983¹ sulla prevenzione degli infortuni è modificata come segue:

Art. 52a Direttive della commissione di coordinamento

¹ Per assicurare un'applicazione uniforme e adeguata delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, la commissione di coordinamento può elaborare direttive. Essa tiene conto del diritto internazionale in materia.

² Se il datore di lavoro si attiene alle direttive, si presume che adempia alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro concretate dalle direttive medesime.

³ Il datore di lavoro può ottemperare alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro in modo diverso da quello previsto dalle direttive se dimostra che la sicurezza dei lavoratori è parimenti garantita.

Art. 53 Competenze della commissione di coordinamento

La commissione di coordinamento può in particolare:

- a. determinare la procedura che devono seguire gli organi esecutivi qualora svolgano controlli, diano istruzioni o adottino provvedimenti esecutivi;
- b. elaborare, per prevenire determinati infortuni e malattie professionali, programmi nazionali o regionali di promozione della sicurezza sul lavoro in determinate categorie di aziende o di professioni (programmi di sicurezza);
- c. promuovere l'informazione e l'istruzione dei datori di lavoro e dei lavoratori nell'azienda, l'informazione degli organi esecutivi e la formazione e il perfezionamento dei loro collaboratori;
- d. incaricare gli organi esecutivi della legge sul lavoro di annunciare determinate imprese, installazioni, apparecchi e lavori edili rientranti nel settore di competenza dell'INSAI, come anche taluni lavori pericolosi per la salute;
- e. promuovere il coordinamento tra l'esecuzione della presente ordinanza e quella di altre legislazioni;

¹ RS 832.30

- f. organizzare e coordinare con altre istituzioni l'aggiornamento e il perfezionamento degli specialisti della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle prescrizioni del Consiglio federale.

Art. 57 lett. a

La commissione di coordinamento deve sentire le organizzazioni interessate prima di qualsiasi decisione importante. Sono considerate decisioni importanti segnatamente:

- a. l'emanazione di direttive;

II

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 1999.

5 maggio 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin